

Medaglia d'oro
al merito civile eventi
sismici 1976



COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI

Provincia di Udine

Approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 23.01.2016

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO

Art 1

PRINCIPI GENERALI.

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore della comunità.
3. Il Servizio di volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi;
3. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo articolo 2 nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, in ossequio al più generale principio di sussidiarietà orizzontale, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti direttamente dai dipendenti comunali.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
5. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento

ART 2

SETTORI DI INTERVENTO

1. Il servizio civico può essere effettuato per i seguenti settori di intervento resi alla comunità:

1. COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI:

- interventi di piccola manutenzione nei locali interni, nelle aree verdi e nelle aree giochi (in coordinamento con il Servizio Gestione del Territorio e del Patrimonio del Comune di Forgaria nel Friuli);
- Affiancamento nelle funzioni di sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti e nei locali mensa durante il consumo del pasto;

- Sorveglianza e assistenza durante il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo;
- Per lo svolgimento dei servizi integrativi ai plessi scolastici l'Amministrazione provvederà alla stipula di specifica convenzione con l'Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria ed eventualmente con gli altri Comuni cui fa riferimento l'Istituto. Un tanto al fine di regolare i rapporti reciproci tra le parti e le attività all'interno dei plessi anche alla luce di eventuali interferenze con il sistema scolastico.

2. CULTURA TURISMO

- Affiancamento e supporto alle attività d'informazione, distribuzione materiale informativo relativo a iniziative culturali promosse dall'Amministrazione comunale;
- Organizzazione di eventi e supporto alle attività organizzate dal Comune e dall'Ufficio Turistico comunale;
- Attività di supporto agli Uffici del Comune nell'organizzazione di eventi (ad es. apertura e chiusura sede municipale durante le iniziative politico-istituzionale e/o mostre eventi);
- Attività di laboratorio artistico/culturale all'interno delle strutture comunali;
- Attività di pulizia, sorveglianza e apertura strutture comunali, sia sportive che ricreative e museali.

3. SOCIALE

- Collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri (prima alfabetizzazione, accompagnamento disbrigo pratiche ecc);
- Attività di sostegno scolastico ed educativo a studenti in difficoltà da svolgersi presso locali di gestione comunale;
- Attivazione di corsi di lingue straniere e di informatica;
- Servizi rivolti alla persona con particolare riguardo agli anziani, minori e disabili (servizio di compagnia, aiuto e monitoraggio);

4. CIVILE E MANUTENZIONE

- Attività relative alla tutela ed al miglioramento della vita, della tutela dell'ambiente e delle aree pubbliche, della protezione del paesaggio e della natura (ad. Es. interventi di pubblica manutenzione di aree verdi, spazi pubblici, cimiteri ecc...);

5. SPORT

- Interventi di piccola manutenzione delle aree sportive;
- Sorveglianza delle aree sportive anche durante manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione comunale

Il Servizio di protezione civile è escluso dall'Ambito di applicazione del presente regolamento

ART 3

ALBO DEL VOLONTARIATO CIVILE

1. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi si cui al presente regolamento è istituito l'Albo del Volontariato civile, suddiviso per le aree di attività di cui all'art 2 nel quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale;

2. l'albo dei volontari civici è pubblicato all'albo comunale e sul sito internet del comune. la tenuta e l'aggiornamento è a carico dell'ufficio segreteria;

ART 4

REQUISITI RICHIESTI AI VOLONTARI CIVICI

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere residente nel Comune di Forgaria nel Friuli o nei Comuni contigui;
 - b. Avere un'età compresa tra i 18 e i 70 anni;
 - c. Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi; accertata con visita medica pre- assuntiva a carico dell'Ente;
 - d. Assenza di condanne penali. Sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater 1, nonché per i delitti contro la libertà personale. (*riduzione e mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, detenzione di materiale pornografico ecc*)
2. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

ART 5

ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Nella domanda di iscrizione, redatta secondo il modulo all. B il volontario è tenuto a fornire:
 - a. le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b. autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art 4, ad eccezione dell'idoneità psico-fisica, in relazione alla sezione o le sezioni dell'Albo in cui il volontario intende prestare la propria attività;
 - c. la sezione dell'Albo in cui intenderebbe iscriversi.
2. Alla domanda vanno allegati la copia del documento di identità o del permesso di soggiorno;
3. Le domande pervenute verranno valutate dal Responsabile dell'Ufficio segreteria.
4. La domanda si intende accolta con la pubblicazione del nominativo All'Albo dei volontari civici;

ART 6

RINUNCIA, REVOCA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Il volontario può rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, dandone comunicazione al responsabile della tenuta dell'Albo.
2. Può altresì sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con l'Ente, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio segreteria.
3. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall'Albo.
4. L'incarico di volontario civico può essere revocato, previo provvedimento motivato, per inadempienza, o per assenza non giustificata, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.
5. La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:
 - a. rinuncia
 - b. accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - c. negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate,
 - d. ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità, o assenza protratta e non giustificata per almeno sei mesi;

- e. siano accertate violazioni di Legge, regolamenti o di ordini delle Autorità;
- f. danni causati all'Amministrazione Comunale, all'utenza o alla cittadinanza.

ART. 7

RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
2. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato.
3. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato ai fini di:
 - a) promozione delle organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - b) promozione della partecipazione al Volontariato, in particolare dei giovani;
 - c) confronto tra l'Amministrazione Comunale e le organizzazioni di volontariato;
 - d) ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
 - e) individuazione di priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale

ART. 8

COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare tutti gli iscritti all'Albo Comunale che prestano attività di volontariato contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

ART. 9

MEZZI E ATTREZZATURE

1. Il Comune di Forgaria nel Friuli fornirà a ciascun volontario i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica e in base all'attività svolta;
2. I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato gratuito ed il volontario ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con l'Amministrazione.

Art. 10

DISCIPLINA APPLICATIVA

1. Il volontario è tenuto a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto del disciplinare sottoscritto; dovrà utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione
2. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.
3. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono necessariamente carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune

4. Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, ma si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.
5. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
6. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Servizi interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi;
7. Tali accordi devono prevedere:
 - a. la definizione, per ogni settore di intervento, del programma di massima degli interventi da effettuare e delle azioni da svolgere, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connesso al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
 - b. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
 - c. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
 - d. l'impegno da parte dell'Amministrazione di fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione a termini del D.lgs 81/2009;
 - e. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, e per la responsabilità civile verso terzi;
 - f. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - g. l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - h. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
8. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'Ufficio Segreteria è la struttura comunale competente per le relazioni con il volontariato e le libere forme associative, nonché per l'adozione dei provvedimenti finali di accoglimento/diniego delle domande, di revoca dell'incarico e di cancellazione dall'Albo dei Volontari civili.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.